1. Indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione degli enti di cui al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

1. Indicazione di "*Ente del Terzo Settore*" o dell'acronimo "*ETS*" nella denominazione degli enti di cui al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

Prima dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell'iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", fermo restando che l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

* * *

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" o "CdTS"), la denominazione di ciascun Ente del Terzo Settore deve contenere l'indicazione di "*Ente del Terzo Settore*" o l'acronimo "*ETS*". L'art. 12 CdTS infatti prevede: "*La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico*". La norma precisa anche: "*l'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore*".

La disciplina richiama parzialmente quanto previsto in tema di Impresa Sociale (cfr. già art. 7, comma 3, D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e attuale art. 6, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112) e di Cooperativa Sociale (cfr. art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) nonché di ONLUS (cfr. art. 10, comma 1, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) e di recente, nello stesso Codice del Terzo Settore, in tema di Organizzazioni di Volontariato (art. 32, commi 3 e 4, CdTS) nonché in tema di Associazione di Promozione Sociale (art. 35, comma 5, CdTS).

L'obbligo di adozione nella propria denominazione delle locuzioni sopra citate deve ritenersi applicabile agli Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 CdTS.

Nelle more dell'istituzione del Registro e sino all'iscrizione nello stesso, deve ritenersi vietato l'utilizzo dell'indicazione di "*Ente del Terzo Settore*" o dell'acronimo "*ETS*" ovvero di "*parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 CdTS. L'art. 91, comma 3°, CdTS ne determina la relativa sanzione: "*Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità* ".

Il divieto dettato dal Legislatore nell'art. 12 CdTS appare perfettamente coerente con i principii di conoscibilità e trasparenza che permeano l'intera Riforma. L'ente che utilizzasse oggi, in assenza d'iscrizione al Registro, la locuzione o l'acronimo in commento darebbe un'immagine ingannevole di sé ai terzi, creando in questi un falso affidamento: essi sarebbero indotti a ritenere tale soggetto già un Ente del Terzo Settore e, come tale, sottoposto ai relativi controlli, disciplina, obblighi e normativa fiscale; elementi per l'applicazione dei quali è invece necessario, in generale, attendere la piena operatività del sistema fiscale e del Registro nonché, nello specifico, ottenere l'iscrizione a quest'ultimo.

Pertanto, si può riassumere che:

- nelle more dell'istituzione del Registro, nessun ente può utilizzare nella propria denominazione le locuzioni "*ETS*", "*Ente del Terzo Settore*" o altre a queste equipollenti;

- gli enti, di nuova costituzione o già costituiti, che vogliano far parte degli Enti del Terzo Settore, possono fin da ora inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall'art. 12 CdTS, fermo restando il divieto di utilizzo delle medesime sino all'iscrizione nel Registro;

- quindi, successivamente all'istituzione del Registro, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, CdTS.

Propendono favorevolmente a queste conclusioni (i) il principio di economia dei mezzi giuridici e (ii) il tenore letterale dell'art. 12, comma 3, CdTS che inibisce l'utilizzo - e non l'adozione - delle citate locuzioni da parte di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore.

In tale contesto e ai fini del rispetto del 3° comma dell'art. 12 CdTS, sembra altresì legittimo che l'organo competente per le modifiche statutarie deleghi al legale rappresentante dell'ente il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata o aggiornata ai sensi dell'art. 12 CdTS, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro. Infatti, il delegato non avrà alcun potere discrezionale nell'aggiornamento del testo di statuto, limitandosi ad eseguire una attività meramente materiale in esecuzione di una volontà già espressa dall'ente.

Consiglia ad un amico

Contatti Privacy Informazioni legali Siti d'interesse